



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

RECEPIMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 – E DEFINIZIONE RIDUZIONI COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) andando a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con conseguenza che ora i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge.
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche;
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 prevede, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Cuneo è operante il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, che può essere definito "Ente Territorialmente Competente", nell'accezione intesa dall'ARERA;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle

attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 9.539.883,00;

Dato atto che al punto 4 dell'art. 1 della determinazione ARERA N. 2/DRIF/2020 è previsto che dal totale dei costi del PEF sono detratti il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente e che tali importi ammontano in totale per il comune di Cuneo ad € 163.000,00 ottenendo pertanto un netto complessivo di € 9.376.883,00;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, disposto dall'art. 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA N. 443/2019, risulta rispettato;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, svolta dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), in qualità di "Ente Territorialmente Competente";

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto dei seguenti valori dei parametri determinati, in base alla deliberazione ARERA n. 443/2019, dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia da rifiuti (b): 0,30;
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + \omega_a$): (1+0,33);
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r : 1;

- coefficiente di recupero della produttività (X_a): 0,10%;
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0;
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0;
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del PEF:
 - o $\gamma_{1,a}$: -0,450;
 - o $\gamma_{2,a}$: -0,300;
 - o $\gamma_{3,a}$: -0,150;

Ritenuto per quanto sopra di recepire conseguentemente il Piano economico finanziario redatto dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e i relativi allegati e riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, i quali verranno trasmessi dal Consorzio all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che fino all'anno 2019 veniva inclusa nel PEF la spesa inerente il verde pubblico e che, per quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sopra richiamata, tale costo non più ricompreso nel perimetro gestionale, come definito dall'art. 1, comma 1.2, deve essere separatamente evidenziato negli avvisi di pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di non introdurre elementi di discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi previsti nei piani finanziari precedentemente approvati, confermare il recupero dei costi relativi all'attività di gestione del verde pubblico, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

Visti i commi 651 e 652, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e che pertanto le tariffe sono state determinate in base all'importo di € 9.376.883,00 ottenuto riducendo il totale dei costi pari a € 9.539.883,00 di € 163.000,00 relativi alle entrate di cui al punto 4 dell'art. 1 della determinazione ARERA N. 2/DRIF/2020;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, non rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, e che pertanto viene operato lo spostamento dell'importo di € 1.849.478,00 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a: superfici ponderate e potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 62,21% a carico delle utenze domestiche;
- 37,79% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con l'approvando Regolamento e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;
- che nell'anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 andando a determinare gli stessi nell'approvando regolamento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, delle entrate da recupero evasione e delle entrate derivanti da procedure sanzionatorie, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Quantificato in presunti euro 300.000 il costo annuo del servizio di gestione del verde pubblico, così come da costi rilevabili dai rendiconti della gestione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, da recuperare in base al criterio delle superfici occupate dalle utenze, per un importo unitario di euro 0,06 al metro quadrato previsto come maggiorazione delle tariffe di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158 riguardante l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19, la quale ha previsto in particolare:

- alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenza non domestica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;
- misure di tutela per le utenze domestiche disagiate in possesso, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

Considerato che, a norma della deliberazione di cui sopra, l'Ente locale può mantenere le agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;

Dato atto che nell'approvando regolamento TARI sono previste agevolazioni per le utenze domestiche migliorative rispetto a quelle base previste dalla normativa ARERA;

Considerato che la deliberazione n. 158/2020 dell'ARERA ha previsto riduzioni della tariffa TARI per la sola quota variabile relativamente alle utenze non domestiche che avevano subito sospensioni di attività a causa dell'introduzione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19;

Dato atto che le riduzioni concesse nell'anno 2020 con proprie deliberazioni n. 73 del 28/07/2020 e n. 122 del 22/12/2020 riguardavano sia la quota variabile sia la quota fissa che compongono la tariffa complessiva delle utenze non domestiche;

Visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e ritenuto necessario, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, riproporre per l'anno 2021 una riduzione tariffaria, sia sulla parte variabile sia su quella fissa, per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, proporzionata al periodo di tempo della chiusura e/o restrizione loro imposta;

Ritenuto inoltre di estendere la suddetta agevolazione anche alle utenze non domestiche che, sebbene non interessate da provvedimenti di chiusura/restrizione attività, si presume abbiano verosimilmente subito una contrazione del fatturato a causa della crisi economica e finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Dato atto che le misure delle suddette riduzioni/agevolazioni sono definite nell'allegato "C" al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e si possono quantificare nell'importo presunto di euro 900.000,00;

Dato atto che la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni "atipiche", tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è garantita dalle seguenti disponibilità finanziarie:

- € 604.878 a valere sul fondo di dotazione dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, istituito dall'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto sostegni bis);
- 295.122 con le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 59033 del primo aprile 2021;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, così come determinato nell'approvando regolamento;

Dato atto che le scadenze di pagamento per l'anno 2021 saranno due così come stabilite nell'approvando regolamento:

- prima rata: 30 settembre 2021
- seconda rata: 16 dicembre 2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 prevede, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*, date queste differite, limitatamente all'anno 2020, rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito il D.L. 34/2020;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Visto l'approvando regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1[^], 5[^] e 7[^] Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23/06/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di recepire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 2) di recepire ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, maggiorate dell'importo di euro 0,06 al mq per il recupero dei costi della gestione del verde pubblico;
- 4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario è assicurata, in via previsionale, con le tariffe di cui al punto precedente per € 9.376.883,00;
- 5) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 6) di approvare per le utenze non domestiche le riduzioni così come dettagliate nell'allegato "C" del presente provvedimento, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di stabilire per l'anno 2021 i seguenti termini di scadenza per il pagamento del tributo:
 - prima rata: 30 settembre 2021;
 - seconda rata: 16 dicembre 2021;

- 9) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'ARERA, ai fini dell'approvazione, da Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

	input dati Ciclo Integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	905.648	9.949	915.597
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	359.453	359.453
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	283.071	1.710.014	1.993.084
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CAD	G	3.153.648	63.336	3.216.984
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	252.690	-	252.690
Fattore di Sharing b	E	0,3	0,3	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	75.807	-	75.807
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CDNAI AR _{CDNAI}	G	700.835	-	700.835
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,33	0,33	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CDNAI}	E	231.276	-	231.276
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	2.961.967	-	2.961.967
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,1	0,1	-
Numero di rate r	E	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	296.197	-	296.197
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	456.195	456.195
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	964.896	-	964.896
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	10.272	155.645	165.917
Costi generali di gestione CGG	G	804.042	43.885	847.926
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CD _{AI}	G	4.563	-	4.563
Costi comuni CC	C	818.877	199.530	1.018.407
Ammortamenti Amm	G	51.283	10.961	62.245
Accantonamenti Acc	G	-	252.048	252.048
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	252.048	252.048
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	82.152	148.489	230.641
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	133.435	411.498	544.933
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	3.190.402	-	3.190.402
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	-
Numero di rate r	C	1	1	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	319.040	-	319.040
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	400.260	400.260
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	163.000	163.000
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF	E	-	-	-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	-	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in appli	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del M	E	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) del conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recupera	E	-	-	-
di cui quota del conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₁₈)RC _{TV 2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	-	1	1
ETV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	4.331.461	2.598.947	6.930.408

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{TF}^{2021}	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2019}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	-	1	1
ΣTF_{2020} , totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	1.998.108	1.011.288	2.609.456
$\Sigma TV_{2020} = \Sigma TF_{2020} + \Sigma TF_{2020}$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	5.925.649	1.810.294	9.539.883
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			71%
$q_{0,2}$ kg	G			29.685.854,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G			32,08
fabbisogno standard €cent/kg	E			35,45
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,3	-0,3	-0,3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,9	-0,9	-0,9
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,1	0,1	0,1
Verifica del limite di crescita				
$rpl_{0,1}$	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_{0,1}$	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{0,1}$	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{0,1}$	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,0%
$(1+\rho)$	C			1,01%
$\Sigma TV_{0,1}$	C			9.529.803
$\Sigma TV_{0,1}$	E			4.234.125
$\Sigma TF_{0,1}$	E			5.369.239
$\Sigma TF_{0,1}$	C			9.603.364
$\Sigma TF_{0,1} / \Sigma TV_{0,1}$	C			0,9924
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			9.539.883
delta $(\Sigma T_{max} - \Sigma TF_{0,1})$	C			
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica $TV_{0,1}$	E			5.080.950
Riclassifica $TF_{0,1}$	E			4.458.933
Attività esterne Ciclo Integrato RU	G		345.265	345.265
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPENSABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle comp)	C	0,00	0,00	0,00

Comune di Cuneo

PROVINCIA DI CUNEO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2021

1 Premessa

Con la delibera 443/2019/RR/rif del 31/10/2019 ARERA ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sulla base del quale devono essere determinati i costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e le tariffe del servizio a partire dall'anno 2020.

Le tariffe per l'anno 2021 verranno quindi determinate con la nuova metodologia, che comporterà anche la presenza di importi a conguaglio relativi all'annualità di due esercizi precedenti.

A fronte di ciò i Comuni sono stati, pertanto, chiamati a fornire all'Ente territorialmente competente (Consorzio Ecologico del Cuneese) i valori dei bilanci consuntivi del 2019 necessari per la definizione dei costi efficienti del servizio per il periodo di regolazione 2021 con riferimento alle componenti di costo relative alle attività non direttamente affidate al gestore, nonché necessari per il recupero degli eventuali scostamenti tra i valori effettivi e i valori efficienti da inserire quale componente a conguaglio nel computo relativo alle tariffe 2021.

Le tariffe saranno determinate sulla base dei piani economico finanziari redatti ai sensi del MTR.

Al predetto fine in allegato alla presente relazione il Comune di Cuneo invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

La documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte è disponibile agli atti dell'Ente.

Oltre alla succitata delibera, ARERA con la delibera n. 444/2019 ha definito altresì una serie di disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per il periodo di regolazione dal 01 aprile 2020 al 31 dicembre 2023.

2 Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Caratteristiche geografiche del territorio

Il territorio del Comune di Cuneo ha una superficie totale di 119,87 Km² comprendente 15 frazioni. La superficie del concentrico urbano è pari a 20,03 km²

2.2 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Cuneo ha internalizzato l'attività di bollettazione che è gestita dall'ufficio tributi.

Il Comune di Cuneo effettua direttamente l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, oltre a tutta la gestione dei reclami/segnalazioni sul servizio erogato che pervengono dall'utenza in particolare all'ufficio Ambiente e all'attività di programmazione – di concerto con il CEC – per la definizione dei diversi servizi compresi nella gestione in essere (quale, ad esempio, la raccolta "porta a porta"), mentre le attività di spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta, il trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti vengono effettuate dal CEC che a sua volta si avvale sul territorio comunale per la raccolta della ditta Docks Lanterna S.p.A. di Genova e, per lo smaltimento, dall'ACSR, che fattura i servizi svolti al Comune.

Il Comune, gestendo esclusivamente le tariffe, non effettua le seguenti attività o comunque se effettuate, il relativo costo non è stato inserito nei piani finanziari relativi:

o raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;

o derattizzazione;

o disinfestazione zanzare;

o spazzamento e sgombero della neve;

o cancellazione scritte vandaliche;

o defissione di manifesti abusivi;

o gestione dei servizi igienici pubblici;

o gestione del verde pubblico;

o manutenzione delle fontane

L'Autorità consente tuttavia che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.

2.3 Analisi dettagliata dei costi relativi al servizio e tariffe anno 2019

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CARC"

Personale per la gestione del rapporto con gli utenti: totale dei cedolini pagati dall'ufficio stipendi del Comune, relativi a numero 5 dipendenti assegnati, con determinazione dirigenziale n. 335 del 12/03/2019 di definizione degli elementi di organizzazione interna al Settore Ragioneria e Tributi e ricognizione generale della dotazione organica anno 2019, all'ufficio TARSU/TARES/TARI. Il costo imputato è pari a € 123.140,51.

Servizi spedizione raccomandate: quota parte fatture Poste Italiane € 582,97 di cui € 105,13 di I.V.A. indetraibile.

Spedizione avvisi di pagamento: fattura di Poste Italiane € 11.795,39.

Stampa avvisi di pagamento: fattura ditta affidataria € 10.628,19 di cui € 1.916,56 di I.V.A. indetraibile.

Spese bancarie: estratto conto corrente postale € 187,64.

Spese di call center: fatture ditta affidataria. Il costo complessivo di euro 8.515,60 è relativo a tutti i tributi comunali. La quota di costo relativa alle chiamate degli utenti della tariffa rifiuti è stata ricavata sul presupposto che le chiamate al call-center siano proporzionate all'affluenza dei contribuenti TARI negli uffici comunali del servizio tributi. Tale percentuale è stata ricavata dagli scontrini di attesa rilasciati dal distributore automatico presente nella sala d'aspetto del servizio tributi. Scontrini separati in base alla tipologia di tributo per il quale l'utente accede agli uffici comunali. Nel 2019 su un totale di 11.296 utenti, quelli che si sono rivolti all'ufficio TARI sono stati 7.403 pari al 65,53% del totale. Tale percentuale è stata applicata al costo complessivo per ricavare la quota di costo da imputare al piano finanziario della tariffa rifiuti: $8.515,60 \times 65,53\% = 5.580,27$ di cui per scorporo € 1.006,28 di I.V.A. indetraibile.

Spese di riscossione: fatture società di riscossione coattiva. Dal costo complessivo fatturato per l'aggio trattenuto sulle riscossioni relative a tutte le tipologie di entrata affidate, l'importo fatturato sulle riscossioni della tassa rifiuti è stato estrapolato dagli elenchi forniti dalla società di riscossione mediante una selezione per codice tributo. L'importo riferito alla tassa rifiuti è stato di € 5.062,60 di cui per scorporo € 912,93 di I.V.A. indetraibile.

Spese di gestione banca dati utenti: dal dettaglio delle voci fatturate dalla "softwarehouse" affidataria della manutenzione dei programmi relativi alla gestione dei tributi, è stato estrapolato il costo del programma TARI pari ad euro 444,00 ridotto del 5% di sconto praticato ed aumentato del canone di assistenza online per € 60,75 e del costo IVA indetraibile del 22% (pari ad € 106,16), per un totale complessivo di euro 588,71.

Spese di manutenzione dell'hardware: dal prospetto di dettaglio delle voci di costo fatturate dalla ditta affidataria della manutenzione dei personal computer utilizzati da tutti i dipendenti comunali, emerge un costo unitario di euro 36,60 (al netto di IVA) per ogni singola postazione di lavoro. Il costo relativo alla gestione dei contribuenti TARI è stato calcolato in modo pieno per le sette postazioni adibite ai dipendenti dell'ufficio TARI. Mentre per il personale promiscuo è stato calcolato in proporzione alle percentuali di ore dedicate alla gestione della tassa rifiuti, desunte dalla relazione allegata al conto annuale del personale dell'anno 2018. Il costo è così determinato:

- € 36,18 x numero 7 PC ufficio TARI = € 253,26
- € 36,18 x numero 1 PC dirigente tributi x 10% = € 3,61
- € 36,18 x numero 2 PC funzionari tributi x 30% = € 21,70
- Totale costo € 278,57 + € 61,28 di IVA indetraibile del 22% = € 339,85

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CGG"

Personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: il personale impiegato indirettamente nell'attività amministrativa e nei dei rapporti con l'utenza del servizio tributi, è stato individuato sulla base di quanto dichiarato nella relazione allegata al conto annuale del personale, che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Dalla suddetta relazione si rileva che il dirigente del Settore ha utilizzato il 10% delle ore lavorate nell'anno 2019 per attività connesse alla gestione della tassa rifiuti, mentre i due funzionari direttivi assegnati responsabili del servizio tributi ne hanno utilizzato il 30%. Il costo imputato è stato ricavato moltiplicando le suddette percentuali per il costo desunto dai cedolini pagati dall'ufficio stipendi del Comune nell'anno 2019. Il calcolo è così rappresentato:

- numero 1 dirigente del costo annuo di € 131.834,79 x 10% = € 13.183,48
- numero 1 funzionario direttivo con qualifica di responsabile del tributo TARI del costo annuo di € 61.377,13 x 30% = € 18.413,14
- numero 1 funzionario direttivo del servizio tributi del costo annuo di € 28.217,29 x 30% = € 8.465,19

per un totale pari a € 40.061,81

Spese di pulizia ufficio TARI: fatture dell'impresa affidataria del servizio di pulizia dei locali del fabbricato di Corso Barale n.1 ove trova sede il servizio tributi comprensivo dell'ufficio TARI. Il totale delle fatture pagate nell'anno 2019 pari ad € 24.561,72 (I.V.A. indetraibile del 22% compresa) è stato proporzionato ai metri quadrati occupati nel 2019 dall'ufficio TARI (mq 165,01) in rapporto alla superficie totale del fabbricato (mq 2.359,16), pari al 6,99%
 € 24.561,72 x 6,99% = € 1.716,86 di cui per scorporo € 309,59 di I.V.A.

Consumi di energia elettrica: fatture pagate alle ditte fornitrici, imputate contabilmente sul centro di costo del servizio tributi, rapportate alla superficie occupata nel 2019 dall'ufficio TARI (mq 165,01) rispetto al totale occupato dagli uffici del servizio tributi (mq 812), pari al 20,32%. La superficie occupata dall'ufficio TARI è stata ricavata dalla superficie del locale in cui sono collocate le scrivanie dei 5 dipendenti addetti, oltre al locale in cui vengono ricevuti i contribuenti della tassa rifiuti, oltre una percentuale del locale di attesa del pubblico, calcolata in proporzione agli scontrini rilasciati dal distributore automatico e separati in base alla tipologia di tributo per il quale l'utente accede agli uffici comunali. Nel 2019 su un totale di 11.296 utenti, quelli che si sono rivolti all'ufficio TARI sono stati 7.403 pari al 65,53% del totale.
 € 4.998,44 x 20,32% = € 1015,68 di cui per scorporo € 183,16 di I.V.A.

Spese di riscaldamento locali: Le fatture della ditta fornitrice sono stati imputati contabilmente sul centro di costo del servizio tributi sulla base dei kilowattora consumati rilevati dai contatori siti nel fabbricato comunale che comprende gli uffici tributari del Comune. Le suddette spese ammontanti ad € 18.541,04 sono state rapportate alla superficie occupata nel 2019 dall'ufficio TARI rispetto alla superficie occupata da tutti gli uffici del fabbricato (CDT, tributi, archivio, ecc.) calcolata nella percentuale del 6,99% come spiegato nel paragrafo delle spese di pulizia.
 € 18.541,04 x 6,99% = € 1.296,02 di cui per scorporo € 233,71 di I.V.A. indetraibile.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CTR"

Spese di trattamento e recupero rifiuti: quota parte delle fatture pagate all'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a., per € 1.689.718,44 come da comunicazione della società, oltre € 168.971,85 di I.V.A. indetraibile del 10%, per un totale complessivo di € 1.858.690,30.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CRT"

Spese di raccolta e trasporto dei rifiuti da attività cimiteriali: fatture pagate alle ditte affidatarie € 11.883,99 di cui € 2.052,84 di I.V.A. indetraibile.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CTS"

Spese di trattamento e smaltimento rifiuti urbani: quota parte delle fatture pagate all'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a., per € 355.186,73 come da comunicazione della società, oltre € 35.518,67 di I.V.A. indetraibile del 10%, per un totale complessivo di € 390.705,40.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI "CRD"

Spese di gestione isole ecologiche, centri di raccolta e aree di trasfer: quota parte delle fatture pagate all'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a. per € 27.739,44 come da comunicazione della società, oltre € 2.773,94 di I.V.A. indetraibile del 10%, per un totale complessivo di € 30.513,38.

Spese di noleggio cassoni grandi utenze: fatture del Consorzio Ecologico del Cuneese per canone di noleggio dei contenitori di rifiuto differenziato messo a disposizione su richiesta da parte di utenze non domestiche di grandi dimensioni. Costo imputato € 35.467,16 di cui € 6.395,72 di I.V.A. indetraibile.

QUANTIFICAZIONE COSTI AGGIUNTIVI

I.V.A. indetraibile: Sui corrispettivi pagati al Consorzio Ecologico del Cuneese per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sia indifferenziati sia differenziati, il Comune ha registrato contabilmente un costo di complessivi € 625.730,97 di imposta sul valore aggiunto non detraibile in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ente avente carattere non commerciale. L'importo indicato è stato desunto dalle fatture n. FE/19, FE/58, FE/64, FE/65, FE/66, FE/121, FE/123, FE/124, FE/179, FE/188, FE/189, FE/248 e FE/249 tutte con data 2019.

QUANTIFICAZIONE DELLA COMPONENTE DI COSTO "ACCa" A COPERTURA DELL'ACCANTONAMENTO ANNO 2018 RELATIVO AI CREDITI

Come indicato all'articolo 14 dell'MTR, si prevede che la componente di costo non possa eccedere l'80% di quanto stabilito dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. Nello specifico il suddetto principio contabile applicato prevede che:

- in sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio;
- alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del FCDE complessivamente accantonato nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso;
- l'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi;
- il FCDE è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti;
- quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE.

Sulla base della suddetta normativa, la quota accantonata a FCDE relativo alle entrate tributarie della tassa rifiuti è stata così calcolata:

1. è stata desunta dalla nota integrativa del rendiconto della gestione 2018 la componente del FCDE riferita esclusivamente ai crediti della tariffa rifiuti di competenza, contabilizzati in bilancio al titolo I, tipologia 101, categoria 51, capitolo 70001 del piano esecutivo di gestione;
2. il valore del FCDE al 31.12.2018, pari al valore iniziale dell'anno 2019, è stato ridotto dell'importo relativo ai residui attivi eliminati per inesigibilità sul capitolo 70001 nel corso della gestione dell'esercizio 2019;
3. il valore del FCDE così ridotto è stato posto a confronto con il FCDE al 31/12/2019, dalla cui differenza scaturisce l'accantonamento effettuato nell'anno di riferimento per il rispetto del valore minimo obbligatorio da accantonare nell'avanzo di amministrazione in sede di rendiconto;
4. il valore dell'accantonamento così determinato è stato ridotto del 20% in conformità dell'articolo 14 dell'MTR.

Nello specifico l'accantonamento a FCDE imputato come costo dell'esercizio 2019 pari ad euro 249.056,21 è stato così determinato:

1. valore del FCDE al 31/12/2018 accantonato nell'avanzo di amministrazione 2018 per tassa rifiuti TARI, desunto dalla scomposizione dell'FCDE complessivo evidenziata nella nota integrativa allegata al rendiconto della gestione 2018: euro 2.894.001,08
2. utilizzo del fondo crediti pari al valore dei residui attivi eliminati per inesigibilità sul capitolo 70001 in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2019: euro 200.949,23
3. totale del FCDE al netto del suo utilizzo: euro 2.693.051,85
4. valore del minimo obbligatorio per legge del FCDE al 31/12/2018: euro 2.678.258,12
5. valore del FCDE al 31/12/2019 accantonato nell'avanzo di amministrazione 2019 per tassa rifiuti TARI, nella misura minima di legge desunta dalla scomposizione del FCDE complessivo riportata nella nota integrativa allegata al rendiconto della gestione 2019: euro 2.989.578,38
6. totale dell'accantonamento effettuato nell'esercizio 2019 calcolato come differenza fra i valori del punto 4 e 5: euro 311.320,26
7. valore pari all'80% dell'accantonamento di cui al punto 6: euro 249.056,21

2.4 Altre informazioni rilevanti

Contributi MIUR

Il nuovo metodo tariffario MTR nulla dice in merito al contributo che il MIUR eroga annualmente ai Comuni a ristoro della tassa rifiuti dovuta per le scuole.

L'art 1 comma 655 del D.lgs 147/2013 prevede quanto segue *"Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo*

che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”.

Anno 2019

Il contributo erogato dal MIUR al Comune di Cuneo ammonta ad € 60.327,02.

2.5 Costi CEC Consuntivo 2019

Per quanto concerne i costi relativi alle fatture del CEC in relazione al canone per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ammontano ad euro 6.247.878,00 oltre all'IVA per euro 624.788,00.

Sui corrispettivi pagati al Consorzio Ecologico del Cuneese per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sia indifferenziati sia differenziati, il Comune ha registrato contabilmente un costo di complessivi € 625.730,97 di imposta sul valore aggiunto non detraibile in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ente avente carattere non commerciale. L'importo indicato è stato desunto dalle fatture n. FE/19, FE/58, FE/64, FE/65, FE/66, FE/121, FE/123, FE/124, FE/179, FE/188, FE/189, FE/248 e FE/249 tutte con data 2019.

3 Stratificazione cespiti

Nel foglio "Cespiti pre 2018" è stata indicata l'Area Ecologica di Madonna dell'Olmo per un valore di 252.814,02. Dalle scritture contabili dell'Ente la quota ammortizzata a tutto il 31/12/2019 ammonta ad euro 87.822,65 calcolato al 2% (durata del bene pari a 50 anni ai sensi dell'allegato A/3 D.L. 118/2011). L'applicativo IFEL riporta una durata del bene pari ad anni 40 creando quindi una discordanza rispetto alla contabilità dell'Ente.

Nel foglio Cespiti post 2018 sono stati indicati gli acquisti di cestini effettuati sia nell'esercizio 2018 che nell'esercizio 2019. Gli stessi nella contabilità dell'Ente vengono ammortizzati in 12 mesi dalla data di acquisto in quanto singolarmente di valore inferiore a 516,46 euro ai sensi della normativa fiscale. Nell'applicativo IFEL sono stati caricati alla voce "Altre attrezzature" con un ammortamento di 5 anni. Si rileva quindi la discordanza rispetto alla Contabilità dell'Ente.

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	0,75392	69,55377	70,30769
2	0,88586	106,64911	107,53497
3	0,98952	120,55986	121,54938
4	1,07434	148,38137	149,45571
5	1,15915	190,11363	191,27278
6 o più	1,22512	222,57205	223,79717

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

		PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47934	0,79736	1,27670
2	Cinematografi e teatri	0,38527	0,63571	1,02098
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,53758	0,88999	1,42757
3.1	Aree scoperte	0,61822	0,00000	0,61822
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73470	1,22237	1,95707
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
6	Esposizioni, autosaloni	0,45694	0,76648	1,22342
7	Alberghi con ristorante	1,07516	1,78906	2,86422
8	Alberghi senza ristorante	0,90941	1,51116	2,42057
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi	1,00797	1,67281	2,68078
10	Ospedali	1,15580	1,91620	3,07200
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,16028	1,92800	3,08828
12	Banche ed istituti di credito	0,62718	1,04982	1,67700
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,26332	2,09783	3,36115
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,61275	2,68449	4,29724
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74366	1,23690	1,98056
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59483	2,64817	4,24300
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,97661	1,62559	2,60220
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,73470	1,22782	1,96252
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,97661	1,62559	2,60220
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,58238	0,96809	1,55047
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,73470	1,21783	1,95253
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,99055	8,29504	13,28559
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,34545	7,22524	11,57069
24	Bar, caffè, pasticceria	3,54804	5,89208	9,44012
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,47288	4,11755	6,59043
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,85914	3,08771	4,94685
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,42410	10,67258	17,09668
28	Ipermercati di generi misti	2,45496	4,07759	6,53255
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,20011	10,31295	16,51306
30	Discoteche, night club	1,71130	2,84796	4,55926

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% calcolata sulla tariffa rifiuti.

RIDUZIONI TARI 2021 – COVID-19 – UTENZE NON DOMESTICHE.

Visti i provvedimenti legati al periodo emergenziale ed in particolare:

- i decreti ristori convertiti nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- il decreto sostegni convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69

che hanno previsto azioni di contenimento sanitario e allo stesso tempo interventi volti ad assicurare un tempestivo sostegno economico in favore delle categorie più colpite dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia.

In particolare, nei primi mesi del 2021, è stato previsto:

- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all'interno del medesimo e la contestuale sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, e delle attività inerenti i servizi di ristorazione/somministrazione per le regioni rientranti nella definizione di "zona rossa";
- il mantenimento della sospensione delle attività inerenti i servizi di ristorazione/somministrazione consentendo però lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio per le regioni rientranti nella definizione di "zona arancione".

Ritenuto di adottare, per i contribuenti la cui attività sia ricompresa tra i codici ATECO individuati dai decreti legge ristori, così come convertiti nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176, riduzioni della quota fissa e variabile della TARI relativa all'anno 2021 proporzionali ai periodi di chiusura e quantificate forfettariamente nei primi 4 mesi dell'anno.

Inoltre considerato che oltre alle utenze "chiuse" o con restrizioni nello svolgimento delle attività, gli effetti della pandemia sono stati pesanti anche per le attività aperte in quanto per le stesse si è vista una forte contrazione del fatturato, si ritiene di operare sulle stesse una riduzione sulla sola quota variabile TARI in relazione all'intero anno 2021.

Sulla base di tali decreti si procede all'individuazione dei periodi di diritto al godimento delle diverse agevolazioni suddividendo le attività in due macrogruppi:

1. **RIDUZIONE "A": 4 MESI (riferiti ai primi 4 mesi dell'anno 2021)** – la riduzione per le UND che hanno subito restrizioni inerenti le aperture della propria attività in tale periodo. La riduzione riguarda sia la quota fissa che la quota variabile TARI.
2. **RIDUZIONE "B": INTERO ANNO** – la riduzione per le UND che, pur non avendo subito restrizioni inerenti le aperture della propria attività possono però aver visto una contrazione della stessa. La riduzione riguarda la sola quota variabile TARI nella percentuale del 30%.
3. **RIDUZIONE "C": INTERO ANNO** – per gli istituti paritari in quanto tali attività hanno dovuto adattare la propria gestione alle stringenti normative sanitarie.

Le riduzioni “A” e “B” sono cumulabili.

Inoltre si prevede l’azzeramento TARI (quota fissa e variabile) 2021 su dehors temporanei per i quali il comma 1 dell’art. 30 Decreto Sostegni ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico.